

**ISSN 1127-8579**

**Pubblicato dal 03/11/2015**

**All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37502-valutazioni-compiute-dall-aeeg-quali-i-poteri-del-g-a>**

**Autore: De Giorgi Maurizio**

**Valutazioni compiute dall'AEEG, quali i poteri del G.A.?**

## **Maurizio De Giorgi**

### **Valutazioni compiute dall'AEEG, quali i poteri del G.A.?**

Le valutazioni compiute dall'AEEG nell'ambito dell'attività di regolazione sono connotate da ampia discrezionalità e possono essere sindacate del Giudice Amministrativo solo nel caso in cui la stessa AEEG abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con il principio di ragionevolezza tecnica. Pertanto, il Giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle compiute dall'Autorità, ma deve limitarsi a verificare se le decisioni da queste assunte siano inficiate da evidenti vizi logici che le pongano in contrasto con il suddetto principio

#### **Il fatto**

Ricorrendo innanzi al competente Tar Milano alcune società impugnano la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico con la quale era stato completato il quadro delle disposizioni in materia di tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG).

Secondo le ricorrenti, la relativa delibera sarebbe lesiva nella parte in cui detta la disciplina riguardante gli importi tariffari, da riconoscere ai soggetti che subentrano nella gestione del servizio di distribuzione del gas, per compensarli di quanto versato ai precedenti gestori per acquisirne gli impianti.

#### **La decisione del Tar Milano**

Prima di affrontare il merito del ricorso, l'adito G.A. si sofferma su una sintetica illustrazione del quadro fattuale e giuridico di riferimento.

Così si precisa in sentenza che l'art. 2, comma 1, lettera n), D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) definisce la distribuzione del gas naturale come il trasporto di gas attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti.

L'attività di distribuzione del gas naturale costituisce servizio pubblico, servizio da affidarsi esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni (così l'art. 14 del medesimo d.lgs. n. 164 del 2000) e per un ambito territoriale minimo (ATEM): si è superata in tal modo la frammentazione delle gestioni (spesso limitate al territorio di un solo comune), caratteristica del sistema anteriore.

L'art. 15 del d.lgs. n. 164 del 2000 prevede un regime transitorio per le pregresse gestioni del servizio di distribuzione affidate senza gara, scaduto il quale gli enti locali devono procedere alle gare per l'affidamento del servizio secondo la disciplina dettata dal citato art. 14 e dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226 (criteri di gara per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale).

Dal combinato disposto degli artt. 15, comma 5, e 14, comma 8, del d.lgs. n. 164 del 2000 si ricava poi – secondo l'adito Collegio giudicante - che, al momento di cessazione del periodo transitorio, il gestore vincitore della prima gara pubblica (gestore subentrante), deve corrispondere a quello della pregressa gestione transitoria (gestore uscente), un importo pari al valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà gli è da quest'ultimo trasferita, valore calcolato secondo i criteri indicati nel contratto di servizio stipulato fra lo stesso gestore uscente e l'ente affidante ovvero, in mancanza di espressa pattuizione, secondo i criteri individuati in apposite linee guida approvate dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 4, comma 6, D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito con L. 9 agosto 2013, n. 98.

In altre parole, l'importo da corrispondersi da parte del gestore entrante dopo la prima gara pubblica è pari al valore industriale residuo dell'impianto (VIR), che ne rappresenta, in sostanza il valore effettivo.

Il gestore entrante, oltre a subentrare nella titolarità dell'impianto, subentra al gestore uscente anche nel diritto di percepire una componente tariffaria funzionale al recupero e alla remunerazione del capitale investito, dello stesso gestore uscente, per la realizzazione degli impianti (cd. Regulatory Asset Base - RAB). In tal modo, il gestore entrante viene parzialmente ristorato dell'esborso effettuato per il pagamento del VIR al gestore uscente.

Il ristoro, tuttavia, è solo parziale in quanto, al momento del passaggio di proprietà dell'impianto, il valore effettivo di quest'ultimo, rappresentato dal VIR appunto, è solitamente superiore rispetto al capitale investito dal gestore uscente per la realizzazione dello stesso impianto.

La RAB è, quindi, normalmente di importo inferiore rispetto a quello del VIR. Per porre rimedio a tale situazione, l'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 93 del 2011, ha previsto che, per il primo periodo di gestione, l'Autorità riconosca in tariffa al gestore subentrante la differenza fra VIR e RAB (delta VIR-RAB).

Il Tribunale Amministrativo adito, affrontando nel merito le doglianze delle ricorrenti, ricorda come attraverso l'art. 24, terzo comma, del d.lgs. 1 giugno 2011, n. 93 (Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE) il Legislatore abbia inteso assicurare che il gestore entrante possa recuperare quanto effettivamente sborsato per acquisire gli impianti di proprietà del gestore uscente. La norma afferma che in tariffa deve essere riconosciuta la differenza fra valore del rimborso (che corrisponde all'ammontare della somma versata al gestore uscente) ed il valore delle immobilizzazioni nette che, semplificando, corrisponde a quanto il gestore entrante già riceve in tariffa per la copertura e la remunerazione del capitale investito.

La stessa norma, tuttavia, non afferma che tale riconoscimento debba necessariamente avvenire mediante la previsione di una specifica componente tariffaria posta a copertura del delta VIR-RAB. Ciò che rileva è, quindi, il risultato, e cioè che il gestore entrante riceva in tariffa esattamente quanto investito per l'acquisizione dei cespiti.

## **Tar Lombardia, Milano, sez. II, 19/10/2015, n. 2221**

### **Respinge il ricorso**

### **Decisioni conformi**

Le valutazioni compiute dall'AEEG nell'ambito dell'attività di regolazione sono connotate da ampia discrezionalità e, per questa ragione, possono essere sindacate del Giudice Amministrativo solo nel caso in cui la stessa AEEG abbia effettuato scelte che si pongono in contrasto con quello che può essere definito il principio di ragionevolezza tecnica. Pertanto, il Giudice non può sostituire le proprie valutazioni a quelle compiute dall'Autorità, ma deve limitarsi a verificare se le decisioni da queste assunte siano inficiate da evidenti vizi logici che le pongano in contrasto con il suddetto principio

(Consiglio di Stato, sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6153).

### **Normativa di riferimento**

d.lgs. n. 164 del 2000

d.l. n. 69 del 2013

d.lgs. n. 93 del 2011

**N. 02221/2015 REG.PROV.COLL.**  
**N. 03157/2014 REG.RIC.**

(di **Maurizio De Giorgi**, Avvocato in Lecce, esperto di diritto dei contratti)